

Programma di riordino territoriale 2008

Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 178/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Misure transitorie, per l'anno 2008, a favore delle forme associative intercomunali. Aggiornamento del programma di riordino territoriale (artt. 9 e 10 L.R. n. 11/2001)

Premesso che:

- a partire dalla L.R. 24/1996, e con le successive leggi regionali n. 3/1999, n. 11/2001, e n. 6/2004 questa Regione ha promosso lo sviluppo su tutto il territorio regionale di una vasta rete di forme associative di Comuni, incentivando la creazione di Associazioni intercomunali e Unioni di Comuni, che ha portato all'attuale consolidamento di 24 Associazioni intercomunali, 11 Unioni di Comuni e 18 Comunità montane che svolgono tutte un cospicuo numero di funzioni e servizi comunali in forma associata;
- per la migliore funzionalità ed efficienza delle forme associative dei Comuni sono finalizzate anche le specifiche misure introdotte dalla L.R. n. 14/2005, volte a stabilizzare e consolidare il sistema di incentivazione delle forme associative attraverso l'eliminazione dei limiti di durata dei contributi ordinari, l'incentivazione alla trasformazione delle Associazioni intercomunali in Unioni di Comuni e l'erogazione di nuovi contributi, in conto capitale, per la realizzazione di investimenti per il miglioramento delle gestioni associate;

Valutata l'opportunità di predisporre ulteriori misure di autoriforma istituzionale con l'obiettivo di qualificare la funzionalità del sistema, del quale le forme associative intercomunali costituiscono una componente essenziale, elevando il livello della qualità delle prestazioni dei vari attori istituzionali riducendo altresì complessivamente il carico degli oneri organizzativi, funzionali e procedurali;

Considerato che a livello nazionale sono all'esame del Governo e del Parlamento importanti iniziative legislative, tra le quali spiccano il disegno di legge recante misure per la riduzione dei costi politico-amministrativi e per la promozione della trasparenza, il disegno di legge sul federali-

smo fiscale, il disegno di legge recante il cd. Codice delle autonomie che, in attuazione dei principi costituzionali, ridisegnano il sistema degli Enti locali, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e di contenerne allo stesso tempo i costi;

Richiamati gli impegni assunti dal Governo, dalle Regioni e dagli Enti locali con la sottoscrizione nel luglio 2007 del Patto interistituzionale per il contenimento del costo delle Istituzioni, alcuni dei quali, come quelli riguardanti gli organi elettivi e amministrativi e la riduzione dei costi delle Comunità montane, sono confluiti in specifiche disposizioni della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria dello Stato per il 2008);

Viste le linee direttrici del nuovo Piano territoriale regionale in corso di elaborazione e quelle del Documento di programmazione economica e finanziaria che si pongono nella stessa prospettiva riformatrice;

Dato atto che:

- per rispondere alla duplice necessità di razionalizzare e coordinare i livelli istituzionali e le relative competenze, semplificandone i rapporti e incrementandone la capacità decisionale e l'efficacia dell'azione, in particolare con riguardo ai piccoli Comuni, la Regione intende anticipare il processo riformatore nazionale, in sintonia coi principi che vi si stanno delineando;
- si propone perciò di procedere ad una riforma complessiva delle leggi regionali sopra citate, intervenendo, con riguardo alle forme associative intercomunali e alla gestione sovracomunale delle funzioni amministrative, sia sugli ambiti ottimali sovracomunali affinché diventino tendenzialmente unici e plurifunzionali sia sulla configurazione degli enti associativi individuando nell'Unione l'ente locale ottimale di governo degli ambiti predetti sia sull'ordinamento delle Comunità montane;
- la Regione intende inoltre provvedere al riassetto delle funzioni da conferire al livello sovracomunale, in rapporto anche alle deleghe alle Province, rivedendole ove necessario ed opportuno, e si prefigge anche di riformulare i meccanismi di incentivazione delle funzioni comunali associate;

Richiamata in proposito la propria deliberazione n. 1641 del 5/11/2007 avente ad oggetto: "Approvazione indirizzi della Giunta regionale per l'auto-riforma Amministrazione, razionalizzazione funzioni, riordino istituzionale per la qualificazione della funzionalità del sistema. Misure attuative L. Finanziaria 2007 riduzione numero componenti e compensi amministratori soc. regionali";

Richiamato il "Patto interistituzionale tra la Regione e le Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna per l'autoriforma dell'Amministrazione, la razionalizzazione delle funzioni ed il riordino istituzionale" sottoscritto il 10 dicembre 2007, che ha recepito le linee di azione contenute nella delibera regionale sopra citata;

Valutata l'opportunità, nella prospettiva di tali riforme, a legislazione vigente e in via transitoria, di rivedere il Programma di riordino territoriale (di seguito Programma), inserendovi disposizioni che anticipino alcuni contenuti delle future più ampie riforme legislative in itinere;

Ritenuto pertanto di dettare disposizioni transitorie per anticipare attraverso i meccanismi dell'incentivazione finanziaria alle forme associative e a legislazione invariata i processi innovativi che si vogliono favorire o che si stanno di fatto già avviando nell'ambito dell'associazionismo intercomunale e, quindi, di modificare parzialmente la parte II e la parte III del Programma con disposizioni da applicare, limitatamente all'anno 2008, in attesa della ridefinizione complessiva del Programma per adeguarlo alle prospettate riforme legislative;

Ritenuto, con riguardo ai contributi correnti, in particolare di stabilire:

- per quanto riguarda le Associazioni intercomunali che siano escluse dai contributi quelle che hanno già percepito 5 annualità e che le altre possano accedere ai contributi nel 2008 soltanto nel caso in cui gestiscano un numero di funzioni e servizi consistente escludendo altresì dal computo le gestioni consortili;
- che possano comunque accedere, a prescindere dal predetto requisito, le Associazioni intercomunali nelle quali i Comuni abbiano attivato la trasformazione in Unione;
- che i contributi alle Associazioni vengano ridotti del 50% rispetto alle Unioni e di eliminare la previsione del con-

tributo straordinario iniziale per le nuove Associazioni intercomunali;

- nel caso di trasformazione delle Associazioni intercomunali in Unioni, che il contributo straordinario iniziale sia integralmente erogato nell'importo previsto, sottraendolo quindi all'eventuale abbattimento percentuale applicabile nel caso di insufficienza dei fondi a disposizione;
- la previsione di uno specifico contributo straordinario una tantum per il solo 2008 a favore dell'aggregazione di due o più Unioni o Comunità montane che diano vita ad una sola entità o dell'aggregazione di singoli Comuni attualmente non facenti parte di forme associative ad una Unione già esistente, al fine di creare ambiti territoriali adeguati di gestione delle funzioni e delle risorse e di ridurre la frammentazione degli enti sovracomunali e la proliferazione di quelli molto piccoli;
- l'esclusione dal finanziamento delle gestioni associate svolte attraverso consorzi costituiti dagli stessi enti aderenti alla forma associativa;
- l'inserimento di una specificazione interpretativa in merito alla applicabilità a tutte le Associazioni intercomunali, a prescindere dai requisiti disposti dal presente aggiornamento del Programma, delle disposizioni in materia di accessibilità ai contributi di settore, con diritto di priorità rispetto ai Comuni singoli in base alla normativa vigente, e fatta salva la preferenza da riservare prioritariamente alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane;
- norme di ulteriore favore per le fusioni di Comuni, incrementando i contributi straordinari e portando quelli ordinari ad una durata di dieci anni;

Ritenuto, con riguardo ai contributi in conto capitale, in particolare di stabilire:

- a) il superamento del sistema delle quote per l'assegnazione dei contributi a Comunità montane, Unioni e Associazioni intercomunali;
- b) la concentrazione dei contributi in via quasi esclusiva sulle Comunità montane e le Unioni;
- c) la previsione dell'erogazione dei contributi a saldo, a completamento degli interventi;

Richiamata la propria deliberazione n. 475 del 3 aprile 2006, avente ad oggetto: "Misure per il consolidamento delle forme associative intercomunali e aggiornamento del Programma di riordino territoriale", che ha approvato tra l'altro l'ultimo aggiornamento del Programma;

Ritenuto di apportare quindi nelle Parti II e III del Programma, concernenti i criteri per la concessione dei contributi correnti ed in conto capitale a sostegno delle forme associative, le modifiche contenute nell'Allegato al presente atto, che riporta alla Parte I anche le relative motivazioni;

Di dare atto che, pertanto, i nuovi testi della Parte II e della Parte III del Programma, ai fini dell'erogazione dell'annualità 2008 dei suddetti contributi, sono quelli riportati nell'Allegato Parti II e III);

Ritenuto altresì di aggiornare, così come risulta dall'Allegato Parte IV):

- a) l'elenco delle forme associative attualmente costituite di cui alla Parte IV del vigente Programma, tenendo conto di quelle nel frattempo costituite o trasformate;
- b) le tabelle demografiche di cui alla Parte IV del vigente Programma sulla base dei dati disponibili più recenti, riferiti all'1/1/2007, desunti dalle statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione;

Sentito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2001, nella seduta del 15 gennaio 2008;

Sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. n. 3/1999 e successive modifiche nella seduta del 11 febbraio 2008;

Dato atto del parere del parere di regolarità amministrativa espresso ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007 dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, on. Bruno Solaroli;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

1. di approvare, quale aggiornamento del vigente Programma di riordino territoriale, le misure transitorie per l'anno 2008 a favore delle forme associative intercomunali, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che le disposizioni e i dati contenuti nell'Allegato sostituiscono integralmente le Parti II, III e IV del Programma di riordino territoriale di cui alla delibera n. 475 del 3 aprile 2006;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Misure transitorie, per l'anno 2008, a favore delle forme associative intercomunali - Aggiornamento del Programma di riordino territoriale

- Indice
- 1) Modifiche della parte II e III del Programma di riordino territoriale di cui alla deliberazione n. 475 del 3 aprile 2006. Motivazioni.
 - 2) Criteri e modalità, da applicare per il 2008, per l'erogazione dei contributi di natura corrente alle fusioni, alle Unioni, alle Comunità montane ed alle Associazioni intercomunali.
 - 3) Criteri e modalità, da applicare per il 2008, per l'erogazione dei contributi in conto capitale per spese di investimento alle Unioni, alle Comunità montane e ai Comuni capofila delle Associazioni intercomunali.
 - 4) Tabelle e cartografie e quadri riepilogativi delle forme associative.

PARTE I

MODIFICHE DELLA PARTE II E III DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 475 DEL 3 APRILE 2006. MOTIVAZIONI.

Le modifiche che si apportano alla parte II del vigente Programma in sintonia con gli indirizzi approvati dalla Giunta con deliberazione n. 1641/2007 e applicabili in via transitoria per l'anno 2008, in attesa dell'adozione dei provvedimenti legislativi di auto-riforma istituzionale, sono di seguito riportate con le relative motivazioni:

- al § 1 (destinatari dei contributi) punti 1 lett. d), 6, e 10 con riguardo alle Associazioni, si restringe la possibilità di accedere ai contributi alle sole Associazioni intercomunali che non abbiano ancora percepito 5 annualità di contributi e svolgano almeno 10 gestioni associate, escluse quelle consortili; si aggiorna anche il successivo punto 3 lett. C) del § 7 prevedendo per le Associazioni una riduzione del 50% del contributo base stabilito per le Unioni e Comunità montane; nell'ambito dello stesso § 1 si inserisce infine una disposizione interpretativa di salva-

guardia a favore delle Associazioni intercomunali, anche prive dei requisiti per essere ammesse al riparto dei contributi del Programma, sulla loro accessibilità ai contributi di settore, in base alle norme legislative e ai criteri premiali vigenti, ferma restando la preferenza da accordarsi prioritariamente alle Unioni ed alle Comunità montane;

- al punto 2 del § 2 (tipologia dei contributi), si dispone che non si applica al contributo straordinario per trasformazione di un'Associazione in Unione la riduzione proporzionale di cui all'art. 14, co. 7, della L.R. 11/2001, in caso di insufficienza dei fondi disponibili e dopo il punto 2 del § 2 si aggiunge un altro punto che prevede una specifica tipologia di contributo straordinario destinato a favorire e incentivare la confluenza di piccole forme associative, con personalità giuridica, in altre forme associative aventi la stessa natura e maggiore dimensione, stabilendo che il contributo viene riconosciuto soltanto una tantum e soltanto nel caso in cui le operazioni di aggregazione avvengano entro il termine di conclusione dell'istruttoria delle domande di contributo; la disposizione è motivata dall'esigenza di creare aggregazioni che, per dimensione, rispondano meglio a criteri di adeguatezza e di migliore funzionalità; questa previsione in quanto deroga al principio che il contributo straordinario è erogato una volta sola va di conseguenza coordinata con le norme che disciplinano tale principio; un analogo contributo una tantum viene corrisposto nel caso in cui uno o più Comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti attualmente non inclusi in forme associative aderiscano ad un'Unione già attiva;
- nel § 3 (contributi straordinari) punti 1 e 2 si sopprime l'indicazione dell'Associazione intercomunale quale destinataria del contributo straordinario iniziale, in quanto la costituzione di nuove Associazioni non viene più agevolata perché non più rispondente agli obiettivi delle riforme istituzionali in atto e si specifica che i contributi straordinari vengono riconosciuti alle sole Unioni;
- al punto 3 del § 3 si introduce un'eccezione alla regola che il contributo straordinario iniziale viene corrisposto una sola volta, per i casi di aggregazioni fra due o più Unioni/Comunità montane o di allargamento di un'Unione a ulteriori Comuni, casi disciplinati al nuovo punto 6 del medesimo §;

- dopo il punto 5 del § 3 si inserisce un punto ulteriore che disciplina il nuovo contributo straordinario una tantum, per far fronte alle iniziali spese di riorganizzazione, a favore dell'Unione derivante dall'accorpamento di due preesistenti Unioni o dell'Unione allargata ad ulteriori Comuni limitrofi che non facciano parte di alcuna forma associativa. Lo stesso contributo è corrisposto alla Comunità montana derivante dalla fusione di due Comunità montane.
- in relazione al punto 2 del § 6 (grado di integrazione delle funzioni) si sopprime la previsione, tra le modalità di gestione associata finanziabili, di quella relativa al consorzio, con l'effetto di non finanziare per nulla quelle gestioni associate attuate attraverso tale ente, al fine di non incentivare la sovrapposizione, in presenza di Unioni e Comunità montane, di ulteriori enti e in caso di Associazioni, qualora tuttora finanziate, di agevolare la trasformazione in Unioni, e in generale la riduzione nello stesso ambito di più enti di gestione; si precisa anche che le gestioni consortili non sono utili ai fini del computo delle 10 gestioni necessarie per accedere ai contributi da parte delle Associazioni intercomunali; si precisa, infine, che le Aziende servizi alla persona (ASP), pur essendo affini alle aziende consortili, vengono invece considerate modalità gestionali compatibili con l'accesso al finanziamento delle funzioni;
- al punto 3 del § 7 (tipologia di forma associativa) si porta al 50% la riduzione dei valori base della Tabella B in modo tale da ridurre notevolmente l'importo del contributo da riconoscere alle Associazioni che ancora potranno accedere ai contributi rispetto alle altre forme associative;
- con riguardo al § 8 (densità demografica) si riduce dal 40% al 30% la percentuale di maggiorazione del contributo per le Unioni e le Comunità montane che hanno una densità demografica inferiore ai 50 abitanti per Kmq;
- con riguardo al § 9 (modalità di erogazione dei contributi), al punto 1 si proroga per il 2008 il termine di presentazione delle domande al 30 aprile 2008; al punto 2 si introduce in fondo alla disposizione una deroga alla riduzione proporzionale per gli specifici contributi straordinari iniziali previsti per le trasformazioni di Associazioni in Unioni, in sintonia con l'analoga norma introdotta nel § 2, per consentire di sostenere concretamente la

fase iniziale di avvio del nuovo ente derivante dalla trasformazione;

- con riguardo al § 10, si prevedono misure straordinarie di incentivazione, a valere su risorse stanziare con la legge di assestamento del bilancio, per le Associazioni intercomunali che in deroga ai limiti temporali della procedura ordinaria deliberino di trasformarsi in Unioni entro il 31 dicembre 2008;
- con riguardo al § 11 (contributi spettanti alle fusioni), si inseriscono norme di ulteriore favore per le fusioni di Comuni, portando i contributi ordinari ad una durata di dieci anni. Si stabilisce inoltre i criteri tendenziali di quantificazione dei contributi straordinario e ordinari che dovranno essere puntualmente definiti dalla legge regionale di fusione o incorporazione.

Le modifiche che si apportano alla parte III del vigente Programma allo scopo di semplificare i criteri di erogazione dei contributi in conto capitale e anch'esse applicabili in via transitoria per l'anno 2008, in attesa dell'adozione dei provvedimenti legislativi di autoriforma istituzionale, sono di seguito riportate con le relative motivazioni:

- al § 1 (destinatari dei contributi) viene eliminata la ripartizione del fondo in tre quote destinate specificamente alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni intercomunali, e viene prevista la destinazione delle risorse a favore degli enti (Comunità montane e Unioni) che siano già formalmente costituiti alla data di presentazione della domanda nonché delle sole Associazioni intercomunali aventi anche diritto ad accedere ai contributi disciplinati dalla parte II per l'anno 2008;
- al § 2 (criteri per l'erogazione dei contributi per spese di investimento) viene superata la disciplina di calcolo delle quote spettanti ai richiedenti, rivelatasi troppo complessa in relazione all'entità dei contributi, e viene introdotto un criterio unico semplificato, consistente nella suddivisione del fondo in parti eguali tra i richiedenti (con previsione della distribuzione, con lo stesso criterio, di eventuali eccedenze risultanti a seguito della presentazione di progetti di importi inferiori alla quota astrattamente spettante);
- al § 3 (caratteristiche e finalità dei contributi per spese di investimento a favore delle forme associative) viene

confermata la possibilità di finanziare unicamente investimenti pubblici ex art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 e viene esplicitata la possibilità di finanziare investimenti nuovi o anche a completamento del finanziamento di progetti di investimenti già parzialmente finanziati da altri settori della Regione;

- il § 4 (modalità di presentazione della domanda) viene sostanzialmente confermato;
- il § 5 (modalità di erogazione dei contributi per spese di investimento) semplifica la disciplina precedente disponendo che la regione procede all'erogazione delle somme in unica soluzione a seguito del completamento degli interventi progettati e a seguito della presentazione di giustificativi integrali di spesa, assegnando agli enti un termine (massimo di 18 mesi) per concludere gli interventi procedendo alla liquidazione dell'intera spesa o, per le manutenzioni straordinarie, alla liquidazione della spesa pari almeno alla parte finanziata dei lavori;
- il § 6 (revoca dei finanziamenti) viene eliminato in quanto non più necessario, a seguito della previsione dell'erogazione dei contributi solo al termine degli interventi finanziati;
- al nuovo § 6 (coordinamento con le discipline di settore) viene mantenuta la possibilità di finanziare interventi parzialmente coperti da altri contributi settoriali, consentendo però il cumulo solo entro i limiti complessivi della spesa.

PARTE II

CRITERI E MODALITÀ, DA APPLICARE PER IL 2008, PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI NATURA CORRENTE ALLE FUSIONI, ALLE UNIONI, ALLE COMUNITÀ MONTANE ED ALLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Destinatari dei contributi
2. Tipologia dei contributi
3. Contributi straordinari
4. Criteri per il calcolo del contributo ordinario annuale
5. Funzioni e servizi gestiti in forma associata
6. Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
7. Tipologia della forma associativa
8. Densità demografica della forma associativa
9. Modalità di erogazione dei contributi
10. Contributi alle Associazioni che si trasformino in Unioni di Comuni entro il 31 dicembre 2008
11. Contributi spettanti alle fusioni

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) i Comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più Comuni;
 - b) le Unioni di Comuni;
 - c) le Comunità montane;
 - d) le Associazioni intercomunali, la cui istituzione sia stata dichiarata con decreto del Presidente della Regione, che non hanno ancora percepito 5 annualità di contributi e che si trovino nelle condizioni e abbiano i requisiti previsti dalle disposizioni che seguono.
2. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, ad eccezione delle Unioni già istituite all'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2001, purché non coincidenti con una Comunità montana, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, della medesima legge.
3. Possono accedere ai contributi anche le Unioni di più recente costituzione ovvero quelle risultanti dalla tra-

sformazione di un'Associazione intercomunale, anche se il loro statuto risulti in corso di pubblicazione e non sia ancora entrato in vigore alla data di presentazione della domanda.

4. Poiché il contributo è annuale e non frazionabile, in caso trasformazione di Associazioni intercomunali in Unioni possono accedere ai contributi solo le Unioni, qualora già istituite alla data di presentazione della domanda o che comunque si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.
5. Le Comunità montane possono accedere ai contributi purché abbiano assunto l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni anche individuando, con le modalità di cui all'art. 13, della L.R. n. 11/2001, una o più zone.
6. Le Associazioni intercomunali possono accedere, nel 2008, ai contributi purché svolgano almeno dieci delle gestioni associate elencate nella Tabella B, escluse dal computo le voci "altro" ed escluse altresì le gestioni consortili di cui al § 6 punto 2.
7. Il contributo alle Associazioni intercomunali è erogato al Comune individuato quale capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Emilia-Romagna.
8. Non è corrisposto alcun contributo alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
9. Le Associazioni intercomunali che per due anni consecutivi, a decorrere dal 2006, non presentano domanda di contributo non sono più ammesse a presentare domanda nell'anno successivo e in seguito vengono nuovamente ammesse solo in presenza di almeno dieci gestioni associate finanziabili.
10. Le Associazioni intercomunali, anche se prive dei requisiti per accedere ai contributi del presente Programma, potranno comunque continuare ad accedere ai contributi di settore, godendo dei criteri premiali previsti in loro favore, in base alle disposizioni dell'art. 12, della L.R. n. 11/2001, dell'art. 14, della L.R. n. 6/2004 e delle specifiche leggi di settore, ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Comunità montane.

2. TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di natura corrente per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali si articolano in un contributo straordinario iniziale e in contributi ordinari annuali.
2. Uno specifico contributo straordinario una tantum è erogato in caso di trasformazione di un'Associazione intercomunale in Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 14, co. 5, della L.R. n. 11/2001. Non si applica a tale contributo la riduzione proporzionale di cui all'art. 14, co. 7, della L.R. n. 11/2001 e al successivo § 9 punto 2.
3. Uno specifico contributo straordinario una tantum è erogato nel caso in cui, entro la data di conclusione dell'istruttoria (30 giugno), due o più Unioni o due o più Comunità montane o Un'unione e una Comunità montana limitrofe si aggregano fra loro e danno luogo ad un'unica Unione o ad un'unica Comunità montana; lo stesso contributo è riconosciuto nel caso in cui ad un'Unione già costituita aderiscano, entro la data suddetta, uno o più ulteriori Comuni, aventi ciascuno una popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, che non facciano parte di alcuna forma associativa.
4. I contributi in conto capitale destinati a finanziare gli investimenti delle forme associative per una più efficace gestione associata delle funzioni e dei servizi in attuazione dell'art. 27, della L.R. n. 14/2005, sono disciplinati nella Parte III del presente Programma.

3. CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il contributo straordinario iniziale è erogato, soltanto alle Unioni, contestualmente alla prima annualità del contributo ordinario, allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa.
2. Il contributo è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti e relativamente alle forme associative costituite da più di tre Comuni anche con riguardo al criterio demografico, secondo la seguente quantificazione contenuta nella tabella A.

TABELLA A

Numero dei comuni coinvolti	Contributo straordinario iniziale in Euro
Fino a 3 comuni	51.000,00
Oltre 3 comuni con popolazione uguale o inferiore a 30.000 abitanti	85.000,00
Oltre 3 comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	70.000,00

3. Il contributo viene erogato solo agli enti che già non ne abbiano beneficiato e spetta una sola volta, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.
4. Uno specifico contributo straordinario una tantum di entità pari al triplo di quello previsto per le Unioni di prima istituzione dalla Tabella A è corrisposto, in caso di trasformazione di un'Associazione intercomunale in Unione di comuni, all'Unione derivante dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, co. 5, della L.R. n. 11/2001.
5. Ai fini del presente Programma è considerata trasformazione di un'Associazione in Unione l'ipotesi in cui la totalità o almeno i 4/5 dei Comuni facenti parte dell'Associazione aderiscano all'Unione. E' considerata trasformazione di Associazione in Unione anche l'ipotesi in cui alla nuova Unione aderiscano altri Comuni precedentemente non aderenti all'Associazione.
6. Per il solo 2008, uno specifico contributo straordinario una tantum di entità pari a Euro 100.000,00 è corrisposto all'Unione o alla Comunità montana derivante dalla aggregazione di due o più Unioni oppure di due o più Comunità montane oppure di un'Unione e una Comunità montana. Un contributo del medesimo importo è riconosciuto all'Unione allargata a comuni esterni, ai sensi di quanto disposto al precedente § 2 punto 3.

4. CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

1. Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.
2. Il contributo è computato sulla base dei seguenti parametri:
 - a) tipologia e numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
 - b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
 - c) tipologia della forma associativa, attribuendo un maggior contributo alle Unioni e alle Comunità montane;
 - d) densità demografica della forma associativa.
3. Alla somma attribuita in relazione alla tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata sono apportate maggiorazioni e/o riduzioni sulla base degli ulteriori parametri e secondo le modalità specificati nei paragrafi seguenti.
4. Le risorse statali per l'associazionismo intercomunale che verranno trasferite alla Regione in attuazione delle Intese sancite dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873) e del 1 marzo 2006 (atto rep. n. 936), verranno erogate alle forme associative nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, ripartendole proporzionalmente all'importo del contributo spettante a ciascun ente, calcolato in base alle sole risorse regionali, fino a concorrenza delle risorse statali trasferite.
5. Allo scopo di temperare l'effetto sfavorevole che determina, per alcune Comunità montane, il passaggio dai criteri statali di quantificazione dei contributi a quelli regionali, che non prevedono tra le voci finanziabili ai sensi della successiva "Tabella B" quella relativa allo "smaltimento rifiuti", ad integrazione di quanto indicato nella stessa "Tabella B" del paragrafo 5, in via transitoria anche per il 2008, le sole Comunità montane che avevano ricevuto risorse statali a sostegno della gestione associata dello "smaltimento rifiuti" possono richiedere, per tale voce, un contributo regionale base di Euro 20.000,00 (da cumularsi alle altre voci nella definizione del contributo astrattamente concedibile).

5. FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il contributo base è computato sommando i singoli valori, indicati nella Tabella B, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata.

TABELLA B

Funzione o servizio svolto in forma associata	Contributo base (in Euro)
Gestione del personale	50.000,00
Reclutamento del personale / concorsi	5.200,00
Trattamento economico	5.200,00
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)	5.200,00
Relazioni sindacali	5.200,00
Formazione professionale	5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti del personale	5.200,00
Altro	Max 5.200,00
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione	17.500,00
Gestione economica e finanziaria	10.400,00
Controllo di gestione	5.200,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.000,00
Riscossione tributi	10.400,00
Attività di recupero evasione/elusione fiscale	5.200,00
Armonizzazione regolamenti entrate	8.200,00
Altro	Max 5.200,00
Gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti	35.000,00
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	5.200,00
Gestione degli appalti (forniture, servizi)	4.600,00

Gestione degli appalti (lavori pubblici)	4.600,00
Gestione dei contratti	5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti	5.200,00
Altro	Max 5.200,00
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government	35.000,00
Sistema informativo territoriale	5.200,00
Servizio informativo-statistico	5.200,00
S.I.A. (Sistemi informatici associati)	9.200,00
Altro	Max 5.200,00
Viabilità, circolazione e servizi connessi	20.700,00
Gestione e manutenzione strade	5.200,00
Segnaletica	5.200,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.200,00
Altro	Max 4.200,00
Attività istituzionali	14.000,00
Comunicazione istituzionale	3.200,00
URP sovracomunale	5.200,00
Difensore civico sovracomunale	3.200,00
Gestione del territorio	65.000,00
Catasto	20.000,00
Gestione e manutenzione verde pubblico	5.200,00
Vigilanza e controllo antisismico	5.200,00
Urbanistica	7.800,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa)	5.200,00
Costituzione e gestione di un fondo per la perequazione territoriale (ex art. 15 co. 3 l.r. n. 20/2000)	5.200,00
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC	20.000,00
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi	8.200,00
Altro	Max 5.200,00

Funzioni di polizia municipale e di protezione civile	35.000,00
Sicurezza urbana	5.200,00
Polizia stradale	5.200,00
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)	5.200,00
Protezione civile	5.200,00
Altro	4.200,00
Funzioni culturali e ricreative	21.000,00
Biblioteche	5.200,00
Musei e pinacoteche	5.200,00
Programmazione e gestione attività culturali	5.200,00
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	5.200,00
Altro	Max 4.200,00
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario	70.000,00
Organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 51 della l.r. 27/2004	10.000,00
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi	9.000,00
Erogazione dei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi (l.r. 1/2000 e ss. mm.)	9.000,00
Servizi rivolti agli anziani	9.000,00
Servizi rivolti ai disabili	9.000,00
Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale	9.000,00
Servizi rivolti ai minori	9.000,00
Altro	Max 5.200,00
Funzioni attinenti lo sviluppo economico	20.900,00

Accoglienza, informazione e promozione turistica	4.200,00
Sportello unico per le attività produttive	8.200,00
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi	5.200,00
Funzioni di istruzione pubblica	20.700,00
Scuola materna	5.200,00
Trasporto scolastico	5.200,00
Mense scolastiche	5.200,00
Altro	Max 4.200,00

2. Ogni singola voce indicata in tabella può essere finanziata se la gestione associata ha ad oggetto l'insieme o la maggior parte delle attività in cui si articola l'esercizio della funzione. Sono pertanto escluse le gestioni associate aventi un ambito di applicazione limitato (ad es. la sola gestione del trattamento previdenziale del personale se la voce prevede il "trattamento giuridico") e quelle che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata.
3. Uno specifico valore è attribuito anche alla intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella Tabella B, è prevista tale ipotesi. Tale contributo viene concesso una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati dai 4/5 dei Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione e della Comunità montana) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.
4. Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un settore (ivi compresa l'armonizzazione degli atti normativi, se prevista nella Tabella), si applica il contributo-base massimo previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori singoli.

5. Il finanziamento della voce "Ufficio di piano", di cui all'art. 15, co. 1, della L.R. 20/2000, previsto per l'elaborazione, attraverso l'ufficio di piano o altre strutture, del PSC in ambito sovracomunale, richiede:
- a) in caso di Associazioni intercomunali e Comunità montane, l'avvenuta stipula di un accordo territoriale tra i Comuni facenti parte dell'Associazione o di zone all'interno della CM; tale accordo deve prevedere espressamente l'istituzione di un unico ufficio di piano;
 - b) per l'Unione, nel caso di avvenuto trasferimento della funzione pianificatoria, il finanziamento viene erogato sulla base di un atto organizzativo dell'Unione istitutivo dell'ufficio di piano; nel caso contrario è necessario che i singoli Comuni stipulino preventivamente lo specifico accordo avente ad oggetto l'istituzione dell'ufficio unico;
 - c) il finanziamento della voce ufficio di piano può essere riconosciuto anche in presenza di altre strutture (eventualmente già costituite), come previsto dall'art.15, L.R. 20/2000 purché compatibili con le finalità della predetta norma;
 - d) il finanziamento per la costituzione dell'ufficio di piano relativo alla predisposizione del PSC, è compatibile con il finanziamento della voce urbanistica che può essere finanziata in presenza della gestione associata di altre e diverse funzioni attinenti alla predisposizione di ulteriori strumenti di pianificazione e/o alla gestione degli stessi (quali ad esempio in materia di edilizia privata).
6. La voce "altro" (prevista per alcuni settori) si riferisce esclusivamente ed attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella e comunque riconducibili alle materie in essa previste; la quantificazione del contributo spettante è effettuata, entro la somma massima indicata, in relazione alla consistenza e rilevanza dell'attività oggetto della gestione associata.
7. Il contributo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Sono pertanto esclusi dalla quantificazione del contributo sia le cooperazioni di tipo occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno specifico progetto o attività non ricorrente, sia le funzioni ed i servizi per i quali gli atti di organizzazione o conferimento rinviino, e-

spressamente o implicitamente, ad un futuro momento l'individuazione delle modalità operative di svolgimento della gestione in forma associata (rivelandosi quindi solo in fase di progettazione). Possono essere ammesse a contributo le gestioni associate che, sulla base degli atti attuativi prodotti e delle attestazioni rilasciate dai competenti organi entro il termine di conclusione dell'istruttoria, risultano avere tutti gli elementi di effettiva operatività (data certa di decorrenza dell'esercizio in forma associata, avvenuta individuazione del personale adibito alla gestione medesima e individuazione in via preventiva delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività) nel corso dell'anno al quale il finanziamento si riferisce.

8. A decorrere dall'anno 2007, in applicazione del suindicato carattere di continuità i nuovi conferimenti di funzioni devono avere, per essere finanziati, durata di almeno quattro anni. Per le gestioni associate già in vigore, i successivi atti di rinnovo devono prevedere una durata di almeno quattro anni.
9. Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque comprendenti una pluralità di oggetti di futura attivazione, ai fini della contribuzione verranno valutate le sole funzioni effettivamente attivate.

6. GRADO DI INTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI

1. In applicazione dell'art. 14, comma 4, della L.R. n. 11/2001, ai sensi del quale nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della Tabella B si applicano le seguenti variazioni:
 - a) in caso di trasferimento di personale comunale all'Unione o alla Comunità montana per l'esercizio di funzioni o di servizi alle medesime conferiti si applica una maggiorazione del 30%;
 - b) in caso di costituzione di un ufficio unico, operante con personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni o di servizi (es. asilo nido sovracomunale

o residenza sanitaria protetta), si applica una maggiorazione del 20%;

- c) per le Unioni e le Comunità montane, in caso di svolgimento per conto dei Comuni della funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente sovracomunale, si applica una maggiorazione del 20%;
- d) nel caso in cui la funzione o il servizio conferito alla forma associativa sia conferito mediante delega, o a qualsiasi altro titolo, ad un soggetto a sua volta abilitato a richiedere contributi ai sensi del presente Programma, il contributo spetta a quest'ultimo.

1.1. La maggiorazione "in caso di costituzione di ufficio unico" (lett. b), si applica quando l'insieme delle attività di cui si compone la funzione o il servizio vengono unificate presso una sola struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico responsabile.

1.2. La maggiorazione "in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale" (lett. c) verrà applicata se alla struttura sovracomunale (sia essa stata istituita ad hoc, ovvero già presente per lo svolgimento di competenze proprie dell'ente sovracomunale) sono devolute la generalità delle funzioni riguardanti le voci di attività espressamente indicate nel Programma, senza sovrapposizione con gli uffici dei singoli Comuni.

1.3. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione "in caso di costituzione di ufficio unico" (lett. b), e "in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale" (lett. c), verrà preso in considerazione, per le gestioni associate aventi ad oggetto una pluralità di attività, il modello organizzativo prevalente, valutando la consistenza e la rilevanza di quelle svolte mediante il ricorso a soggetti esterni alla forma associativa.

1.4. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera b) che alla lettera c) l'ufficio unico si realizza anche in caso di permanenza di referenti (ma non di "responsabili") per la funzione/servizio associato all'interno dei singoli Comuni (anche attraverso modalità organizzative di front-office), sia con la assenza di personale adibito da parte di alcuni dei

Comuni associati, o con la previsione di una loro partecipazione solo eventuale, poiché si ritiene prevalente la circostanza dell'unificazione delle funzioni/servizi presso un'unica struttura in luogo di strutture distinte.

- 1.5. La maggiorazione non si applica alle voci "relazioni sindacali" e "difensore civico sovracomunale", in quanto le medesime non presuppongono la costituzione di una specifica struttura amministrativa, trattandosi di attività demandate ad organi.
2. Le altre modalità di gestione associata del servizio (delega ad un singolo Comune, esternalizzazione, ASP, costituzione di società a partecipazione pubblica) sono finanziate in misura pari al contributo base indicato nella Tabella B. Se la gestione associata viene svolta attraverso un consorzio costituito dagli stessi Comuni della forma associativa o dai 4/5 di essi, anche insieme ad altri enti, non viene concesso alcun contributo e tale gestione non viene neppure computata ai fini del requisito di cui al § 1 punto 7.
3. Per quanto attiene ai servizi sociali, nel caso in cui la modalità di gestione sia la delega all'AUSL, si applica una riduzione del 20%.
4. Qualora, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2001, due o più forme associative cooperino tra loro per l'esercizio associato, in area vasta, di funzioni o servizi comunali in materia di appalti, acquisti, recupero evasione/elusione fiscale, Sistemi Informatici Associati (S.I.A.), sistema informativo territoriale, catasto, urbanistica, ufficio di piano per la predisposizione del PSC, il contributo concesso a ciascuna forma associativa è maggiorato del 20%. Tale maggiorazione si applica anche alle funzioni ed ai compiti esercitati in materia di servizi sociali e socio-sanitari, quando la collaborazione riguardi forme associative che appartengono al medesimo ambito di distretto sanitario.
5. Nel caso in cui una Comunità montana o una Unione svolgano in forma associata almeno cinque intere macrovoci fra quelle indicate nella Tabella B, le stesse avranno diritto a percepire un ulteriore contributo di Euro 40.000,00.

7. TIPOLOGIA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. Alle **Unioni di Comuni** si applicano i seguenti criteri:
 - a) per ciascuna voce della tabella B, il contributo spetta se la funzione/ servizio sia svolto per almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni aderenti;
 - b) per il primo anno di attività, in luogo della quantificazione del contributo in base alle funzioni ed ai servizi può essere riconosciuto un contributo forfetario pari a Euro 51.700,00 in quanto il concreto trasferimento delle funzioni e dei servizi al nuovo ente potrà essere perfezionato solo nel corso dell'effettiva esistenza della forma associativa. Questa disposizione si applica anche alle Unioni derivanti dalla trasformazione di un'Associazione intercomunale.

2. Alle **Comunità montane** si applicano i seguenti criteri:

per ciascuna voce della tabella B, il contributo spetta se la gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni ricompresi nella Comunità montana. Fa eccezione l'ipotesi in cui siano state istituite una o più zone, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/2001. In tale ultimo caso, il contributo è concesso alla Comunità montana in valore pari alla percentuale dei Comuni coinvolti nella gestione associata rispetto al numero totale (ad es. se la zona comprende 2 Comuni su 6 della Comunità montana, ed è istituita per lo svolgimento delle funzioni "personale" e "tributi", verrà erogato il 33% del valore-base previsto nella tabella per le corrispondenti tipologie di funzione/servizio). Nel caso in cui un Comune faccia parte di più zone, dovrà precisare in quale zona (e, di conseguenza, per quali funzioni/servizi associati) intende essere computato ai fini della quantificazione del contributo (cfr. art. 13, comma 5, L.R. n. 11/2001).

3. Alle **Associazioni intercomunali** si applicano i seguenti criteri:
 - a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 dei Comuni (arrotondati per difetto);
 - b) il contributo per armonizzazione dei regolamenti spetta se essa sia stata operata tra almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni aderenti;
 - c) i valori-base indicati nella tabella B sono diminuiti del 50%, in applicazione del principio di preferenza

per le Unioni e le Comunità montane, sancito dall'art. 14, comma 3 della L.R. n. 11/2001.

4. Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a richiedere il contributo, essi non sono computati ai fini della quantificazione dello stesso, fatto salvo quanto disposto al comma 4 del paragrafo 6.

8. DENSITA' DEMOGRAFICA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. Per le forme associative a bassa densità demografica, il contributo ordinario annuale, calcolato secondo le modalità di cui ai §§ 5, 6, 7, ovvero il contributo forfettario, ove previsto, è aumentato delle seguenti percentuali:

Densità demografica	Unioni e Comunità Montane	Associazioni intercomunali
< 50 ab/kmq.	+30%	+20%
Tra 50 e 100 ab/Kmq	+20%	+10%
Tra 100 e 300 ab/kmq	+10%	+5%
> 300 ab/kmq	0	0

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta entro il termine improrogabile del 30 aprile 2008. La successiva liquidazione è effettuata con determinazione dirigenziale.
2. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione, salvo quanto previsto al § 2 punto 2 con riguardo allo specifico contributo straordinario iniziale per la trasformazione di Associazioni in Unioni.
3. Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma, in quanto finalizzati alla promozione delle gestioni associate sovracomunali, si applica l'obbligo di rendicontazione. A tal fine valgono le attestazioni richieste ai

responsabili degli enti all'atto di presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo e, per gli enti che non presentino domanda di contributo per l'anno successivo è richiesta, entro gli stessi termini, analoga documentazione.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria e della specifica documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Tale disposizione si applica anche alle Unioni che derivano dalla trasformazione di preesistenti Associazioni intercomunali.
5. Le modalità per l'inoltro delle domande, la documentazione da allegare e la relativa modulistica sono stabilite, entro 20 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con determina del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie locali, che provvede anche all'individuazione del responsabile del procedimento.
6. La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine del procedimento istruttorio.
7. Ferme restando le previsioni della legge regionale che regolerà gli effetti dell'attuazione dell'art. 2, commi. 17 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), alle Comunità montane che, al momento della concessione dei contributi, fossero soppresse i contributi spettanti sono concessi ed erogati e vengono assoggettati alle procedure successive generali.

10. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SI TRASFORMINO IN UNIONI DI COMUNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2008

1. Le Associazioni che hanno avviato il processo di trasformazione in Unioni di Comuni e che non rispettino le scadenze temporali di cui al paragrafo 1 comma 3 e 4, possono comunque accedere, a valere sulle risorse che saranno

eventualmente stanziare con la legge di assestamento di bilancio, ai contributi di parte corrente disciplinati dal presente PRT in deroga ai requisiti generali di accesso previsti per le Associazioni intercomunali al medesimo paragrafo 1, alle condizioni di seguito precisate.

2. Possono accedere a tali contributi le Associazioni che, avendo presentato la richiesta di contributi entro il termine previsto dal paragrafo 9 comma 1, si trasformino in Unioni entro il 31 dicembre 2008, a condizione che i Sindaci dei Comuni aderenti all'Associazione sottoscrivano preliminarmente, entro il 15 giugno 2008, un impegno formale con la Regione a trasformarsi in Unioni entro l'anno 2008.
3. I contributi vengono concessi entro il 30 novembre 2008 subordinatamente alla verifica della effettiva costituzione dell'Unione entro il termine e sono quantificati in base ai criteri della presente parte seconda, applicando una riduzione in proporzione del contributo astrattamente spettante non inferiore a quella praticata alle altre forme associative per effetto del paragrafo 9 comma 2.

11. CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE FUSIONI

1. Al Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni spetta un contributo straordinario iniziale, erogato in concomitanza con il primo contributo ordinario annuale, e contributi ordinari annuali per dieci anni.
2. I contributi spettano anche nel caso in cui uno o più Comuni coinvolti abbiano già fruito di contributi per la gestione associata.
3. Il contributo straordinario iniziale ed i contributi ordinari annuali saranno determinati dalla legge regionale che dispone la fusione o l'incorporazione sulla base dei criteri di seguito indicati.
4. Il contributo straordinario iniziale dovrà essere tendenzialmente pari al quadruplo di quelli spettanti ad una Unione comprendente un numero di Comuni pari a quelli interessati dalla fusione secondo quanto previsto nella tabella A.

5. Il contributo ordinario dovrà essere tendenzialmente pari al doppio della somma di tutti i valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti dalla tabella B.

PARTE TERZA

CRITERI E MODALITÀ, DA APPLICARE PER IL 2008, PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLE UNIONI, ALLE COMUNITÀ MONTANE E AI COMUNI CAPOFILA DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 14, co. 6 bis, della L.R. n. 11/2001, dell'apposito stanziamento previsto in bilancio, e alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali. I fondi stanziati sul cap. 3208 del bilancio annuale di previsione sono destinati ad interventi da realizzare da parte delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni già formalmente costituite alla data di presentazione della domanda. Per le Associazioni intercomunali i contributi spettano solo se le stesse abbiano titolo, per l'anno 2008, ad accedere anche ai contributi di parte corrente disciplinati dalla parte II del Programma.
2. Non possono accedere ai contributi previsti in questa Parte del Programma le forme associative che, nello stesso anno, non hanno presentato domanda anche per l'ammissione ai contributi in conto corrente per l'esercizio delle gestioni associate, disciplinati nella Parte II del Programma.
3. Possono accedere ai contributi anche i richiedenti che, per lo stesso intervento, abbiano richiesto e/o già ricevuto, a parziale copertura della spesa, altri contributi in conto capitale, anche regionali, entro i limiti della spesa complessiva.

2. CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

1. Lo stanziamento è ripartito, nel limite dei progetti finanziabili, in parti uguali tra i richiedenti. Eventuali eccedenze o quote non utilizzate dei fondi vengono suddivise a loro volta in parti uguali tra tutte le domande

presentate, entro i limiti di capienza dei progetti finanziabili.

2. Il procedimento di concessione e liquidazione è regolato in base alla disciplina contenuta nel paragrafo 5 della presente parte III.

3. CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Possono essere finanziati unicamente investimenti pubblici, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003.
2. I contributi sono erogati alle forme associative, anche in accordo tra loro, per contribuire allo svolgimento di funzioni effettivamente svolte.
3. Gli interventi sono finanziabili se rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) acquisto di beni mobili registrati e attrezzature strumentali all'esercizio associato delle funzioni e all'innovazione della pubblica amministrazione; le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio;
 - b) manutenzione di beni immobili anche di proprietà di uno dei Comuni facenti parte della forma associativa che presenta la domanda;
 - c) investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori della Regione Emilia-Romagna.
4. A titolo meramente esemplificativo si elencano le spese ammissibili a contributo:
 - a) acquisto di automobili per i servizi (escluse le automobili di rappresentanza), di scuolabus o di pulmini per il trasporto di soggetti diversamente abili ecc.
 - b) acquisto di strumentazioni informatiche quali hardware e software di base;
 - c) acquisto di apparecchiature e strumentazioni per la polizia municipale;
 - d) acquisto di mobili e arredi per scuole, edifici pubblici, sedi ecc.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I contributi vengono concessi alle forme associative che ne abbiano titolo in base ai § 1 e 3 e ne facciano richiesta entro il termine perentorio, a pena di inammissibilità, del 31 luglio.
2. La domanda, in forma libera, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità dal Presidente della forma associativa o, in caso di presentazione della domanda da parte di un'aggregazione di due o più forme associative, dal Presidente all'uopo delegato.
3. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione del legale rappresentante della forma associativa che:
 - a) attesti che gli interventi rientrano nell'ambito delle tipologie di finanziamento di spesa previste all'art. 3 comma 18 della Legge n. 350/2003;
 - b) impegni l'ente a destinare l'eventuale contributo percepito al finanziamento di tali spese in conto capitale;
 - c) attesti il rispetto delle previsioni ed il possesso dei presupposti disciplinati dal § 1 e dal § 3.
4. La domanda deve indicare:
 - a) il bene o attrezzatura o strumentazione che si intende acquisire o l'opera che si intende realizzare e il servizio in forma associata a favore del quale è diretta la spesa per la quale si chiede il contributo;
 - b) gli importi degli eventuali altri contributi in conto capitale, anche regionali, già richiesti o ricevuti per lo stesso intervento.
5. Alla domanda deve essere allegata le seguente documentazione:
 - a) relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare ed il preventivo della spesa da effettuare;
 - b) per le sole Associazioni che si trasformano in Unione copia dello Statuto approvato da tutti i consigli comunali entro il 31 luglio 2008;
 - c) nel caso di intervento relativo a spese per manutenzione straordinaria di beni immobili destinati all'esercizio associato di funzioni deve essere indicato di che immobile si tratti, specificando chiara-

mente il tipo di intervento manutentivo, e deve essere prodotta documentazione preventiva della spesa stimata e dei tempi di avvio e di esecuzione previsti.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

1. La fase istruttoria del procedimento di concessione, con verifica dell'acquisizione delle dichiarazioni e dei documenti di cui al § 4, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine del procedimento istruttorio.
2. I contributi vengono concessi con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, che stabilisce:
 - a) l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento;
 - b) l'elenco dei progetti finanziati e l'ammontare del finanziamento concesso;
 - c) il termine massimo di 18 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione, per la liquidazione della spesa o, per le manutenzioni straordinarie, per la liquidazione della spesa pari almeno alla parte finanziata dei lavori.
3. Le somme sono liquidate con atto formale del dirigente Professional a Supporto al Sistema delle Autonomie territoriali a seguito della ricezione della documentazione attestante la liquidazione ed il pagamento della spesa ammessa a finanziamento (determinazioni di liquidazione, mandati di pagamento, fatture), fatte salve eventuali economie di spesa registratesi.
4. Gli enti beneficiari dei contributi devono trasmettere un'attestazione a firma congiunta del dirigente di settore e del responsabile del settore finanziario, riportante gli estremi degli atti di liquidazione e di pagamento nonché gli importi e le imputazioni delle somme liquidate, certificando il rispetto di quanto previsto al punto 1.3 e con dichiarazione che la spesa effettuata riveste il carattere di spesa in conto capitale destinata alla gestione associata e del miglioramento dello specifico servizio/funzione o della maggiore efficienza conseguita con l'effettuazione della spesa.

5. All'individuazione del responsabile del procedimento provvede il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie locali.

6. COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE DI SETTORE

1. I contributi per spese di investimento sono concessi tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalle politiche di settore e possono integrare gli specifici contributi in conto capitale erogati dai settori, entro i limiti della spesa complessiva dell'intervento.

Parte IV

TABELLE E CARTOGRAFIE E QUADRI RIEPILOGATIVI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Cartografie, tavole demografiche e quadri riepilogativi delle forme associative, generali e per Province.

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE (dati RER 1/1/2007)

VALORI ASSOLUTI

Classi demografiche Piacenza Parma Reggio Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forli-Cesena Rimini Intera Regione

Fino a 1000	9	2	2	2	0	0	0	2	1	18
Da 1001 a 2000	7	11	2	2	3	0	1	3	3	32
Da 2001 a 3000	8	6	1	5	4	3	2	4	4	37
Da 3001 a 4000	2	5	4	7	5	7	0	4	1	35
Da 4001 a 5000	9	3	7	3	8	2	1	2	1	36
Da 5001 a 6000	5	3	5	2	4	1	1	0	0	21
Da 6001 a 7000	1	3	3	2	8	3	0	5	1	26
Da 7001 a 8000	2	3	1	2	3	1	2	1	0	15
Da 8001 a 9000	1	2	4	3	3	1	1	0	1	16
Da 9001 a 10000	0	3	5	1	2	0	3	3	2	19
TOTALE	44	41	34	29	40	18	11	24	14	255


Fino a 5000	35	27	16	19	20	12	4	15	10	158
Da 5001 a 10000	9	14	18	10	20	6	7	9	4	97
Da 10001 a 30000	3	5	10	14	16	6	4	4	4	66
Con più di 30000	1	1	1	4	4	2	3	2	2	20
TOTALE	48	47	45	47	60	26	18	30	20	341

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE (dati RER 1/1/2007)

VALORI PERCENTUALI

Classi demografiche	Piacenza		Parma		Reggio Emilia		Modena		Bologna		Ferrara		Ravenna		Forlì-Cesena		Rimini		Intera Regione	
	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga
Fino a 1000	20,45	50,00	4,87	11,12	5,89	11,12	6,90	11,12	0	0	0	0	0	0	8,33	11,12	7,14	5,56	7,06	100,00
Da 1001 a 2000	15,90	21,22	26,83	34,30	5,89	9,09	6,90	6,06	7,50	9,09	0	0	9,07	3,03	12,50	9,09	28,50	9,4	12,54	100,00
Da 2001 a 3000	18,18	21,62	14,63	16,22	2,94	2,70	17,20	13,51	10,00	10,81	16,68	8,11	18,20	5,40	16,65	10,81	21,43	10,81	14,51	100,00
Da 3001 a 4000	4,50	5,71	12,20	11,43	11,76	11,43	24,13	20,00	12,50	14,29	38,88	20,00	0	0	16,65	11,43	7,14	2,86	13,72	100,00
Da 4001 a 5000	20,45	25,00	7,31	8,33	20,59	19,44	10,35	8,33	20,00	22,22	11,10	5,55	9,07	2,27	8,33	5,55	7,14	2,27	14,12	100,00
Da 5001 a 6000	11,36	23,81	7,31	14,28	14,71	23,81	6,90	9,52	10,00	19,41	5,55	4,75	9,07	4,75	0	0	0	0	8,24	100,00
Da 6001 a 7000	2,28	3,85	7,31	11,54	8,82	11,54	6,90	7,70	20,00	30,75	16,68	7,70	0	4,00	20,85	19,23	7,14	6,66	10,20	100,00
Da 7001 a 8000	4,54	13,33	7,31	20,00	2,94	6,66	6,90	13,33	7,50	20,00	5,55	6,66	18,20	13,33	4,17	7,14	0	0	5,88	100,00
Da 8001 a 9000	2,28	6,25	4,87	12,50	11,76	25,00	10,35	18,75	7,50	18,75	5,55	6,25	9,07	6,25	0	0	7,14	6,25	6,27	100,00
Da 9001 a 10000	0	00	7,31	15,79	14,71	26,31	3,44	5,26	5,00	10,52	0	0	27,27	15,79	12,50	15,79	14,29	10,52	7,45	100,00
TOTALE	100,00	17,55	100,0	16,08	100,0	13,33	100,00	11,37	100,00	15,68	100,00	7,06	100,00	4,31	100,00	9,41	100,00	5,49	74,79	100,00
Fino a 5000	72,92	22,15	57,40	17,09	35,56	10,13	40,42	12,02	35,00	12,66	33,35	7,60	22,20	2,53	50,00	9,49	50,00	6,33	46,33	100,00
Da 5001 a 10000	20,83	9,28	29,80	14,33	40,02	18,55	21,27	10,31	31,67	20,62	33,35	6,18	38,90	7,22	30,00	9,28	20,00	4,12	28,45	100,00
Da 10001 a 30000	4,17	4,54	10,60	7,57	22,20	15,15	29,80	21,21	26,67	24,24	23,10	9,10	22,2	6,06	13,33	6,06	20,00	6,06	19,35	100,00
Con più di 30000	2,08	5,00	2,10	5,00	2,22	5,00	8,51	20,00	6,67	20,00	7,70	10,00	16,70	15,00	6,67	10,00	10,00	10,00	5,86	100,00
TOTALE	100,00	14,1	100,00	13,8	100,0	13,2	100,00	13,8	100,00	17,6	100,00	7,62	100,00	5,28	100,00	8,8	100,00	5,87	100,00	100,00

PROVINCIA DI PIACENZA



Provincia di Piacenza

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
AGAZZANO	1991	35,88	55,49
ALSENO	4822	55,51	86,87
BESENZONE	992	23,88	41,54
BETTOLA	3138	122,85	25,54
BOBBIO	3718	106,46	34,92
BORGONOVO VAL TIDONE	7200	51,72	139,21
CADEO	5842	38,59	151,39
CALENDASCO	2413	37,30	64,69
CAMINATA	322	3,17	101,58
CAORSO	4756	40,95	116,14
CARPANETO PIACENTINO	7439	63,24	117,63
CASTELL'ARQUATO	4617	52,22	88,41
CASTEL SAN GIOVANNI	13079	44,67	292,79
CASTELVETRO PIACENTINO	5325	35,11	151,67
CERIGNALE	175	31,51	5,55
COLI	1033	72,14	14,32
CORTE BRUGNATELLA	760	46,32	16,41
CORTEMAGGIORE	4405	36,82	119,64
FARINI	1627	112,15	14,51
FERRIERE	1731	179,57	9,64
FIORENZUOLA D'ARDA	14195	59,74	237,61
GAZZOLA	1931	44,13	43,76
GOSSOLENGO	4687	31,47	148,94
GRAGNANO TREBBIENSE	4086	34,59	118,13
GROPPARELLO	2394	56,28	42,54
LUGAGNANO VAL D'ARDA	4269	54,39	78,49
MONTICELLI D'ONGINA	5364	46,41	115,58
MORFASSO	1225	83,78	14,62
NIBBIANO	2356	44,01	53,53
OTTONE	636	98,41	6,46
PECORARA	837	53,70	15,59
PIACENZA	99625	118,46	841,00
PIANELLO VAL TIDONE	2257	36,39	62,02
PIOZZANO	695	43,57	15,95
PODENZANO	8488	44,58	190,40
PONTE DELL'OLIO	4899	43,97	111,42
PONTENURE	5826	33,81	172,32
RIVERGARO	6360	43,77	145,31
ROTTOFRENO	10440	34,53	302,35
SAN GIORGIO PIACENTINO	5622	49,07	114,57
SAN PIETRO IN CERRO	943	27,51	34,28
SARMATO	2791	26,96	103,52
TRAVO	2038	80,39	25,35
VERNASCA	2361	72,65	32,50
VIGOLZONE	4020	42,35	94,92
VILLANOVA SULL'ARDA	1886	36,46	51,73
ZERBA	107	25,12	4,26
ZIANO PIACENTINO	2643	32,91	80,31
Totale	278.366	2.589,47	107,50

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: Calendasco; Ponte Nure; Cadeo; Besenzone; Cortemaggiore; Caorso; Monticelli d'Ongina; Castelvetro piacentino; San Pietro in Cerro; Villanova sull'Arda

Quadro riepilogativo delle forme associative


Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Agazzano, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro	Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta	Costituita il 4/7/2006	19.055	189,84	100,37
Caminata, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone	Comunità Montana Val Tidone	Costituita nel 2001	5.772	137,27	42,05
Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottonne, Piozzano, Travo, Zerba	Comunità Montana Appennino piacentino	Ridelimitata nel 2001, con l'uscita di Pecorara	9.162	503,92	18,18
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	Entra nel 2002 il Comune di Lugagnano Val d'Arda	16.745	681,67	24,56
Podenzano, Ponte dell'Olio, San Giorgio Piacentino, Vigolzone	Associazione intercomunale Valnure	Costituita nel 2001. Dal 29/11/2001 comprende il comune di Ponte dell'Olio	23.029	179,97	127,96
Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino	Associazione intercomunale della Bassa Val Tidone	Costituita nel 2001. Nel febbraio 2006 entra il comune di Rottofreno.	36.153	190,79	189,49
Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Fiorenzuola D'Arda	Associazione intercomunale Val D'Arda	Costituita il 22/09/2006	31.073	230,71	134,68

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

PROVINCIA DI PARMA



Provincia di Parma

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALBARETO	2243	103,95	21,58
BARDI	2470	189,48	13,04
BEDONIA	3748	167,83	22,33
BERCETO	2296	131,58	17,45
BORE	838	43,17	19,41
BORGO VAL DI TARO	7093	152,30	46,57
BUSSETO	6896	76,44	90,21
CALESTANO	1942	57,17	33,97
COLLECCHIO	12979	58,79	220,77
COLORNO	8735	48,67	179,47
COMPIANO	1078	37,15	29,02
CORNIGLIO	2109	166,09	12,70
FELINO	7840	38,31	204,65
FIDENZA	24296	95,15	255,34
FONTANELLATO	6572	53,09	123,79
FONTEVIVO	5476	25,92	211,27
FORNOVO DI TARO	6029	57,65	104,58
LANGHIRANO	9203	70,82	129,95
LESIGNANO DE' BAGNI	4283	47,53	90,11
MEDESANO	10091	88,80	113,64
MEZZANI	3026	28,65	105,62
MONCHIO DELLE CORTI	1091	69,14	15,78
MONTECHIARUGOLO	9951	48,01	207,27
NEVIANO DEGLI ARDUINI	3728	105,87	35,21
NOCETO	11465	79,64	143,96
PALANZANO	1263	70,33	17,96
PARMA	177069	260,77	679,02
PELLEGRINO PARMENSE	1199	82,35	14,56
POLESINE PARMENSE	1481	25,01	59,22
ROCCABIANCA	3116	40,15	77,61
SALA BAGANZA	5027	30,91	162,63
SALSOMAGGIORE TERME	19720	81,64	241,43
SAN SECONDO PARMENSE	5338	38,20	139,74
SISSA	4085	42,90	95,22
SOLIGNANO	1892	73,57	25,72
SORAGNA	4666	45,39	102,80
SORBOLO	9295	39,59	234,78
TERENZO	1227	73,54	16,68
TIZZANO VAL PARMA	2083	78,21	26,63
TORNOLO	1214	69,34	17,51
TORRILE	7251	37,30	194,40
TRAVERSETOLO	8734	54,61	159,93
TRECasALI	3375	29,05	116,18
VALMOZZOLA	634	67,88	9,34
VARANO DE' MELEGARI	2575	64,44	39,96
VARSÌ	1369	79,79	17,16
ZIBELLO	1965	23,50	83,62
Totale	420.056	3.449,71	121,77

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: Colorno e Torrile

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per km ²
Polesine Parmense, Zibello	Unione civica Terre del Po	Costituita nel 2002	3.446	48,51	71,04
Mezzani, Sorbolo	Unione di Sorbolo e Mezzani	Costituita nel 2001	12.321	68,24	180,55
Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali,	Unione Terre Verdiiane	L'Unione deriva dalla trasformazione, nel febbraio 2006, dell'ex Associazione Terre Verdiiane, costituita nel 2000, dalla quale dall'1/1/2003 erano receduti Zibello e Polesine Parmense ed avevano aderito Sissa e Trecasali. Inoltre dall'1/1/2005 è receduto il Comune di Salsomaggiore Terme e da ultimo dall'1/1/2006 è receduto il Comune di Noceto. Dall'1/1/2007 rientra il Comune di Salsomaggiore Terme	83.540	527,93	158,24
Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano,	Comunità Montana Parma est	-	25.702	665,16	38,64

Tizzano Val Parma					
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi	Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno	Ridelimitata nel 2002 con l'inclusione di Medesano Costituite due zone: Zona 1: Albareto Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo Zona 2: Bore, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Varano de' Melegari, Varsi	45.996	1482,82	31,02
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo	Associazione intercomunale "Pedemontana parmense"	Costituita nel 2004	44.531	230,63	193,08


Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Reggio Emilia

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALBINEA	8267	44,02	187,80
BAGNOLO IN PIANO	8995	26,74	336,39
BAISO	3338	75,31	44,32
BIBBIANO	9077	28,02	323,95
BORETTO	4972	19,16	259,50
BRESCELLO	5151	24,53	209,99
BUSANA	1300	30,39	42,78
CADELBOSCO DI SOPRA	9925	44,22	224,45
CAMPAGNOLA EMILIA	5296	24,73	214,15
CAMPEGINE	4834	22,24	217,36
CANOSSA	3580	53,36	67,09
CARPINETI	4214	89,52	47,07
CASALGRANDE	17303	37,73	458,60
CASINA	4449	63,78	69,76
CASTELLARANO	14350	57,49	249,61
CASTELNOVO DI SOTTO	8531	34,59	246,63
CASTELNOVO NE' MONTI	10548	96,50	109,31
CAVRIAGO	9435	17,00	555,00
COLLAGNA	997	66,88	14,91
CORREGGIO	23008	77,79	295,77
FABBRICO	6228	23,04	270,31
GATTATICO	5641	42,37	133,14
GUALTIERI	6505	36,10	180,19
GUASTALLA	14677	52,56	279,24
LIGONCHIO	945	61,60	15,34
LUZZARA	8805	39,18	224,73
MONTECCHIO EMILIA	9900	24,65	401,62
NOVELLARA	13177	58,18	226,49
POVIGLIO	6918	43,69	158,34
QUATTRO CASTELLA	12418	46,12	269,25
RAMISETO	1371	98,24	13,96
REGGIOLO	9074	43,01	210,97
REGGIO EMILIA	159809	231,56	690,14
RIO SALICETO	5708	22,55	253,13
ROLO	3926	14,02	280,03
RUBIERA	13699	25,31	541,25
SAN MARTINO IN RIO	7416	22,65	327,42
SAN POLO D'ENZA	5519	32,58	169,40
SANT'ILARIO D'ENZA	10420	20,19	516,10
SCANDIANO	23815	49,81	478,12
TOANO	4420	67,44	65,54
VETTO	2012	53,30	37,75
VEZZANO SUL CROSTOLO	4167	37,64	110,71
VIANO	3.350	45,20	74,12
VILLA MINOZZO	4.039	167,90	24,06
Totale	501.529	2.292,89	218,73

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per km ²
Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	Unione Alto Appennino reggiano	Costituita nel 1999	4.613	257,11	17,94
Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo	Comunità Montana Appennino Reggiano	Esiste una Unione endocomunitaria già costituita tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto. Costituite due Zone: Zona 1: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo; Zona 2: Baiso Carpineto, Toano e Viano	44.563	969,42	45,97
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio	Associazione intercomunale Reggio Nord	Costituita nel 2001	51.582	184,78	279,15
Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza	Associazione intercomunale della Val d'Enza	Costituita nel 2002	54.826	187,05	293,11
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara Poviglio, Reggiolo	Associazione intercomunale Bassa Reggiana	Costituita nel 2001. Dal 25/7/2006 è entrato il Comune di Novellara	69.279	316,41	218,95
Casalgrande, Castellano, Rubiera, Scan-	Associazione intercomunale	Costituita nel 2001	69.167	170,34	406,05

diano	Tresinaro- Secchia				
Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castel- la, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo	Associazione intercomunale Il Tricolore	Costituita nel 2001	212,112	464,89	456,26


Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

PROVINCIA DI MODENA



Provincia di Modena

COMUNI	Pop. resid 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BASTIGLIA	3763	10,52	357,70
BOMPORTO	8857	39,11	226,46
CAMPOGALLIANO	8104	35,05	231,21
CAMPOSANTO	3101	22,69	136,67
CARPI	65125	131,56	495,02
CASTELFRANCO EMILIA	28570	102,47	278,81
CASTELNUOVO RANGONE	13261	22,61	586,51
CASTELVETRO DI MODENA	10574	49,72	212,67
CAVEZZO	7114	26,83	265,15
CONCORDIA SULLA SECCHIA	8854	41,19	214,96
FANANO	3009	89,92	33,46
FINALE EMILIA	15422	104,72	147,27
FIORANO MODENESE	16551	26,37	627,65
FIUMALBO	1308	39,32	33,27
FORMIGINE	31837	46,98	677,67
FRASSINORO	2091	95,93	21,80
GUIGLIA	4095	49,00	83,57
LAMA MOCOGNO	3000	63,77	47,04
MARANELLO	16501	32,74	504,00
MARANO SUL PANARO	4105	45,17	90,88
MEDOLLA	6021	26,81	224,58
MIRANDOLA	23281	137,13	169,77
MODENA	180080	182,84	984,90
MONTECRETO	939	31,14	30,15
MONTEFIORINO	2288	45,35	50,45
MONTESE	3340	80,80	41,34
NONANTOLA	14105	55,40	254,60
NOVI DI MODENA	11120	51,82	214,59
PALAGANO	2416	60,43	39,98
PAVULLO NEL FRIGNANO	16443	144,07	114,13
PIEVEPELAGO	2225	76,44	29,11
POLINAGO	1817	53,84	33,75
PRIGNANO SULLA SECCHIA	3647	80,51	45,30
RAVARINO	6090	28,53	213,46
RIOLUNATO	733	45,17	16,23
SAN CESARIO SUL PANARO	5696	27,37	208,11
SANFELICE SUL PANARO	10619	51,50	206,19
SAN POSSIDONIO	3811	17,04	223,65
SAN PROSPERO	5265	34,44	152,87
SASSUOLO	41400	38,69	1070,04
SAVIGNANO SUL PANARO	9016	25,38	355,24
SERRAMAZZONI	7818	93,34	83,76
SESTOLA	2640	52,43	50,35
SOLIERA	14586	51,08	285,55
SPILAMBERTO	11553	29,52	391,36
VIGNOLA	23075	22,90	1007,64
ZOCCA	4833	69,11	69,93
Totale	670.099	2.688,75	249,22

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: San Cesario Sul Panaro

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Bastiglia, Bomporto, Ravarino	Unione del Sorbara	Costituita nel 2000	18.710	78,16	239,38
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera	Unione delle Terre d'Argine	Costituita nel maggio 2006 per trasformazione della precedente Associazione fra gli stessi Comuni	98.935	269,51	367,09
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero	Unione Comuni Modenesi Area Nord	Costituita nel 2003 per trasformazione dell'omonima Associazione intercomunale	83.488	462,35	180,57
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola	Unione Terre di Castelli	Costituita nel 2001	67.479	150,13	449,47
Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia	Comunità Montana Modena ovest	-	10.442	282,22	37,00
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca	Comunità Montana Modena Est	-	16.373	244,08	67,08
Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola	Comunità Montana del Frignano	Istituite due Zone: Zona 1: Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato Zona 2: Fanano, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola	39.932	689,44	57,92
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo	Associazione Intercomunale dei	Costituita nel 2002	106.289	144,78	734,14

	Comuni Modenesi del Distretto Ceramico				
--	---	--	--	--	--

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

PROVINCIA DI BOLOGNA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana

Provincia di Bologna

COMUNI	Pop. resid 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ANZOLA DELL'EMILIA	11490	36,61	313,85
ARGELATO	9350	35,13	266,15
BARICELLA	6124	45,61	134,27
BAZZANO	6445	13,97	461,35
BENTIVOGLIO	4805	51,14	93,96
BOLOGNA	373026	140,73	2.650,65
BORGTOSSIGNANO	3227	29,12	110,82
BUDRIO	16393	120,14	136,45
CALDERARA DI RENO	12770	41,25	309,58
CAMUGNANO	2097	96,61	21,71
CASALECCHIO DI RENO	34524	17,37	1.987,56
CASALFIUMANESE	3241	81,96	39,54
CASTEL D'AIANO	1977	45,25	43,69
CASTEL DEL RIO	1254	52,56	23,86
CASTEL DI CASIO	3318	47,45	69,93
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	3894	28,55	136,39
CASTELLO D'ARGILE	6086	29,07	209,36
CASTELLO DI SERRAVALLE	4518	39,20	115,26
CASTEL MAGGIORE	16706	30,92	540,30
CASTEL SAN PIETRO TERME	20020	148,48	134,83
CASTENASO	13769	35,74	385,25
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5896	65,80	89,60
CREPELLANO	8821	37,48	235,35
CREVALCORE	12821	102,65	124,90
DOZZA	6012	24,23	248,12
FONTANELICE	1868	36,57	51,08
GAGGIO MONTANO	4988	58,68	85,00
GALLIERA	5577	37,16	150,08
GRANAGLIONE	2251	39,59	56,86
GRANAROLO DELL'EMILIA	9567	34,41	278,03
GRIZZANA MORANDI	4043	77,33	52,28
IMOLA	66658	204,97	325,21
LIZZANO IN BELVEDERE	2305	85,56	26,94
LOIANO	4452	52,41	84,95
MALALBERGO	8149	53,83	151,38
MARZABOTTO	6550	74,53	87,88
MEDICINA	15326	159,10	96,33
MINERBIO	8530	43,04	198,19
MOLINELLA	15060	128,00	117,66
MONGHIDORO	3890	48,20	80,71
MONTERENZIO	5598	105,36	53,13
MONTE SAN PIETRO	10882	74,65	145,77
MONTEVEGLIO	5066	32,57	155,54
MONZUNO	6155	65,02	94,66
MORDANO	4403	21,46	205,17
OZZANO DELL'EMILIA	11813	64,94	181,91
PIANORO	16676	107,12	155,68
PIEVE DI CENTO	6877	15,85	433,88
PORRETTA TERME	4729	33,93	139,38
SALA BOLOGNESE	7641	45,17	169,16
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	4505	66,74	67,50

SAN GIORGIO DI PIANO	7354	30,48	241,27
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	25685	114,40	224,52
SAN LAZZARO DI SAVENA	30228	44,69	676,39
SAN PIETRO IN CASALE	11104	65,81	168,73
SANT'AGATA BOLOGNESE	6728	34,78	193,44
SASSO MARCONI	14420	96,54	149,37
SAVIGNO	2716	54,84	49,53
VERGATO	7412	59,93	123,68
ZOLA PREDOSA	16892	37,76	447,35
Totale	954.682	3.702,44	257,85

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice	Comunità Montana Valle del Santerno	-	9.590	200,21	47,90
Bazzano, Castello di Seravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Montevoglio, Savigno	Comunità Montana Valle del Samoggia	Ridelimitata nel 2001 con l'ingresso di Bazzano e Crespellano	38.448	252,71	152,14
Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Gragnone, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato	Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno	Costituite nel 2001 Istituite due zone: Zona Medio Reno: Castel d'Aiano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Vergato Zona Alto Reno: Castel di Casio, Gaggio Montano, Porretta Terme	39.670	618,86	64,10
Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterezeno, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi	Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi	-	61.592	607,19	101,44
Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Mordano	Associazione intercomunale Cinque castelli (già Quattro castelli)	Costituita nel 2001. Nel 2004 è entrato il comune di Mordano	49.655	381,82	130,05
Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella	Associazione intercomunale Terre di Pianura	Costituita nel 2001. Dal 30/12/2002 è entrato il Comune di Budrio	63.823	425,03	150,16


Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena	Associazione intercomunale Valle dell'Idice (già Comuni ad est di Bologna)	Costituita nel 2001	55.810	145,37	383,92
Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale	Associazione intercomunale Reno-Galliera	Costituita nel 2001	67.859	295,56	229,59
Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese	Associazione intercomunale Terre d'Acqua	Costituita nel 2001	77.135	374,86	205,77

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

PROVINCIA DI FERRARA



Provincia di Ferrara

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ARGENTA	22262	311,05	71,57
BERRA	5568	68,61	81,15
BONDENO	15448	175,17	88,19
CENTO	32902	64,79	507,83
CODIGORO	12760	169,99	75,06
COMACCHIO	22751	284,13	80,07
COPPARO	17611	157,07	112,12
FERRARA	133214	404,38	329,43
FORMIGNANA	2865	22,36	128,13
GORO	3998	31,10	128,55
JOLANDA DI SAVOIA	3191	108,10	29,52
LAGOSANTO	4565	34,26	133,25
MASI TORELLO	2349	22,95	102,35
MASSA FISCAGLIA	3775	57,83	65,28
MESOLA	7280	84,27	86,39
MIGLIARINO	3720	35,37	105,17
MIGLIARO	2342	22,47	104,23
MIRABELLO	3427	16,12	212,59
OSTELLATO	6649	173,73	38,27
POGGIO RENATICO	8631	79,72	108,27
PORTOMAGGIORE	12233	126,44	96,75
RO	3555	43,06	82,56
SANT'AGOSTINO	6710	35,23	190,46
TRESIGALLO	4662	20,81	224,03
VIGARANO MAINARDA	6904	42,30	163,22
VOGHIERA	3932	40,54	96,99
Totale	353304	2.631,85	134,24


Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo	Associazione intercomunale del Copparese	Costituita nel 1999	37.452	420,01	89,17
Argenta, Portomaggiore,	Associazione intercomunale Argenta, Portomaggiore,	Costituita nel 2000. E' ridelimitata dal 1/1/2006 con l'uscita di Masi Torello e il 1/1/2007 con l'uscita di Voghiera	34.495	437,49	78,85
Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato	Associazione intercomunale Basso Ferrarese	Costituita nel 2000. Nel 2003 è avvenuto l'allargamento ai comuni di Ostellato, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia	67.840	893,15	75,96
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda	Associazione intercomunale Alto Ferrarese	Costituita nel 2002	74.022	413,33	179,09
Ferrara, Masi Torello, Voghiera	Associazione intercomunale tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera	Costituita nel 2007	139.495	467,87	298,15

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

PROVINCIA DI RAVENNA



Provincia di Ravenna

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALFONSINE	12008	106,74	112,50
BAGNACAVALLO	16195	79,52	203,66
BAGNARA DI ROMAGNA	1942	10,02	193,81
BRISIGHELLA	7682	194,38	39,52
CASOLA VALSENO	2791	84,40	33,07
CASTEL BOLOGNESE	9025	32,28	279,58
CERVIA	27493	82,19	334,51
CONSELICE	9438	60,27	156,60
COTIGNOLA	7088	34,95	202,80
FAENZA	55504	215,72	257,30
FUSIGNANO	8099	24,60	329,23
LUGO	31925	116,92	273,05
MASSA LOMBARDA	9677	37,20	260,13
RAVENNA	151055	652,89	231,36
RIOLO TERME	5556	44,55	124,71
RUSSI	11147	46,12	241,70
SANT'AGATA SUL SANTERNO	2512	9,49	264,70
SOLAROLO	4309	26,25	164,15
Totale	373446	1.858,49	200,94

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: Solarolo e Castelbolognese.

Quadro riepilogativo delle forme associative


Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme	Comunità Montana Appennino Faentino		16.029	323,33	49,57
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	Costituita il 27/12/07 per trasformazione della precedente Associazione, senza il Comune di Russi	98.884	479,71	206,133

Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità montana

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Forlì-Cesena

COMUNI	Pop. resid 1/1/2007:	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BAGNO DI ROMAGNA	6076	233,44	26,03
BERTINORO	9830	56,89	172,79
BORGHI	2348	30,11	77,98
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	6393	38,92	164,26
CESENA	94078	249,47	377,11
CESENATICO	23780	45,13	526,92
CIVITELLA DI ROMAGNA	3783	117,80	32,11
DOVADOLA	1709	38,77	44,08
FORLI'	113605	228,19	497,85
FORLIMPOPOLI	12511	24,46	511,49
GALEATA	2491	63,00	39,54
GAMBETTOLA	9977	7,58	1316,23
GATTEO	7787	14,15	550,32
LONGIANO	6381	23,61	270,27
MELDOLA	9774	78,84	123,97
MERCATO SARACENO	6569	99,75	65,85
MODIGLIANA	4820	101,25	47,60
MONTIANO	1641	9,30	176,45
PORTICO E SAN BENEDETTO	817	60,57	13,49
PREDAPPIO	6395	91,64	69,78
PREMILCUORE	833	98,75	8,44
ROCCA SAN CASCIANO	2102	50,19	41,88
RONCOFREDDO	3113	51,72	60,19
SAN MAURO PASCOLI	10508	17,35	605,65
SANTA SOFIA	4245	148,56	28,57
SARSINA	3658	100,85	36,27
SAVIGNANO SUL RUBICONE	16447	23,16	710,15
SOGLIANO AL RUBICONE	3043	93,36	32,59
TREDOZIO	1315	62,31	21,10
VERGHERETO	1964	117,68	16,69
Totale	377.993	2.376,80	159,03

Quadro riepilogativo degli ambiti ottimali indicati dagli enti locali

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone	Unione Comuni del Rubicone	Costituita nel 2005	34.742	54,66	635,60
Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Trezzio	Comunità Montana Acquacheta	-	10.763	313,09	34,38
Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto	Comunità Montana Appennino Cesenate	-	26.771	726,91	36,83
Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia	Comunità Montana Appennino Forlivese	La preesistente Unione endocomunitaria tra i Comuni di Galeata e Santa Sofia si è sciolta il 31/12/2005.	27.521	598,59	45,98
Cesena, Gambettola, Longiano, Montiano	Associazione intercomunale Cesena, Gambettola, Longiano, Montiano	Costituita nel 2001. Ridelimitata nel 2002 con l'ingresso di Gambettola e Longiano	112.077	289,96	386,53
Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli	Associazione intercomunale Pianura Forlivese	Costituita nel 2002	142.339	348,46	408,48


Nota:

AI = Associazione Intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione

PROVINCIA DI RIMINI



Provincia di Rimini

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2007	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BELLARIA-IGEA MARINA	17715	18,28	969,09
CATTOLICA	16181	5,97	2710,39
CORIANO	9347	46,82	199,64
GEMMANO	1202	19,20	62,60
MISANO ADRIATICO	11241	22,43	501,16
MONDAINO	1466	19,77	74,15
MONTE COLOMBO	2450	11,89	206,06
MONTEFIORE CONCA	2011	22,41	89,74
MONTEGRIDOLFO	973	6,79	143,30
MONTESCUDO	2783	19,93	139,64
MORCIANO DI ROMAGNA	6426	5,41	1187,80
POGGIO BERNI	3228	11,80	273,56
RICCIONE	34827	17,12	2034,29
RIMINI	137523	134,58	1021,87
SALUDECIO	2703	34,02	79,45
SAN CLEMENTE	4159	20,75	200,43
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	8532	21,24	401,69
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	20381	45,08	452,11
TORRIANA	1390	23,11	60,15
VERUCCHIO	9572	27,07	353,60
Totale	294.110	533,67	551,11

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: San Giovanni in Marignano.

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2007	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente	Unione della Valconca	Già costituita nel 1996. Nel 2001 sono subentrati i comuni di Montegridolfo, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio	24.173	160,17	150,92
Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio	Comunità Montana Valle del Marecchia	Ridelimitata nel 2001 con l'ingresso di S. Arcangelo di Romagna e Poggio Berni Costituite due Zone: Zona 1: Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna Zona 2: Torriana, Verucchio	34.571	107,06	322,91
Coriano, Riccione	Associazione intercomunale Riccione e Coriano	Costituita nel 2001	44.174	63,94	690,87

Nota:

AI = Associazione intercomunale

CM = Comunità Montana

U = Unione